

**REGOLAMENTO
DEL COMUNE DI SIRACUSA
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

**TITOLO I
OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI
DEL REGOLAMENTO**

**ART. 1
L'OGGETTO E LE FINALITÀ DEL REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Il presente regolamento disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, già istituito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 132/5 del 31.08.1999, viene approvato ai sensi dell'art. 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono state adeguate ai principi di semplificazione e di trasparenza, nonché ai criteri di economicità di efficacia e di pubblicità che sottendono l'azione amministrativa.

**ART. 2
IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione dei criteri per la determinazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe saranno diversificate in relazione:
 - o alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,
 - o alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - o alla durata dell'occupazione;
 - o al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa.
 - o al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, che, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
 - o ai coefficienti moltiplicatori che si applicano alla tariffa, come sopra determinata, esclusivamente per le attività esercitate dai titolari delle concessioni previste nel presente regolamento.
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o perchè presentano un particolare interesse per il comune o perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi come modificato dall'art. 18, L. 23/12/1999 n. 488; (modifica apportata con deliberazione C. C. n. 24 del 31/03/2000)
- g) il canone per le occupazioni di suolo pubblico di impianti pubblicitari.-
- h) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;

ART. 3

L'OGGETTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - A) strade comunali;
 - B) aree appartenenti al demanio del comune di Siracusa;
 - C) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Siracusa;
 - D) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - E) tratti di strada situati all'interno del centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel comma 1.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

ART. 4

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:
per "occupazione" ed "occupare" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, come individuati nel precedente articolo 3, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;
per "concessione" il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Ufficio di Circoscrizione competente per territorio, con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità

dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al comune;

per "concessionario" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;

per "occupazione abusiva" l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la concessione amministrativa;

per "occupazione difforme dall'atto di concessione" l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione. Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva; si considerano equiparate a quelle difformi anche le occupazioni che continuano ad essere effettuate dopo la revoca dell'atto di concessione, o la disdetta anticipata della concessione stessa.

per "canone" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista per la particolare tipologia di occupazione, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione. Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate la somma dovuta si determina con le stesse modalità di cui sopra.

per "coefficiente moltiplicatore", previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del d.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura percentuale con cui moltiplicare la tariffa.

TITOLO II
OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO

ART. 5
LA CONCESSIONE

1. Le occupazioni delle aree e degli spazi pubblici e delle aree private soggette alle servitù di pubblico passaggio, indicate nell'articolo 3 del presente regolamento, possono essere legittimamente effettuate solo dopo il rilascio del provvedimento di concessione da parte della Circoscrizione. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle Autorità competenti. In ogni caso non potranno essere oggetto di concessione per oltre due terzi della loro profondità. Le concessioni che comprendono aree destinate a verde o aiuole per alberature stradali dovranno prevedere il mantenimento della destinazione a verde di tali aree a cura e spese del concessionario, pena la revoca della concessione stessa.

ART. 6
LA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. La durata delle occupazioni è quella prevista nelle tariffe per ciascuna tipologia di occupazione;

2. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.

3. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno.

ART. 7
LE OCCUPAZIONI DIFFORMI DALL'ATTO

DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono difformi dall'atto di concessione quando vengono effettuate in maniera diversa da quanto in esso prescritto.
2. Alle occupazioni di cui al comma 1, sono equiparate le occupazioni che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione, o la disdetta anticipata della concessione stessa.
3. Ai fini della determinazione delle somme dovute, commisurate al canone e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 63, comma 2, lettera g), del d. lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del presente articolo sono equiparate alle occupazioni abusive per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso.

ART. 8

LE OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione oppure quando le stesse si protraggono oltre il tempo stabilito nel provvedimento amministrativo, senza che il titolare abbia ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione stessa.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo. Sono temporanee tutte le altre, in questi casi le occupazioni si considerano realizzate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di contestazione, di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, commisurate al canone e della irrogazione delle sanzioni previste dall'art.63, comma 2, lettera g), g bis del D.lgs.n.446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli da 41 a 43 del presente regolamento.

ART. 9

LE OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'art. 13 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO,

RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI

CONCESSIONE

ART. 10

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

ART. 11

**IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE. LE NORME APPLICABILI**

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
3. La concessione all'occupazione di tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è di competenza della Circoscrizione in cui risulta compreso il tratto di strada, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se questa è statale, regionale o provinciale, come prescrive l'art.26, comma 3, decreto legislativo, 30 Aprile1992, n.285.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni all'occupazione di tratti di strada statale, regionale o provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nel caso in cui per detti tratti di strada non è stata ancora attuata la procedura di declassificazione prescritta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

ART. 12

CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA CONCESSIONE

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
 - * dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
 - * per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana;
 - * per l'occupazione derivante dall'installazione degli impianti pubblicitari previsti dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari vigente;
 - * nei casi di esenzione dal canone, previsti dal successivo articolo 28 ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e lett. F del comma 6 dello stesso articolo.
2. non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

ART. 13

LA DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio deve presentare all' ufficio di circoscrizione competente per territorio apposita domanda, in originale ed in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal comune. La domanda di concessione deve essere presentata anche nei casi di non applicabilità del canone previsti dall'art. 28 comma 3, 4 e lett. F del comma 6.

La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla circoscrizione comunale competente per territorio. Se l'occupazione di cui si richiede la concessione riguarda il territorio di più circoscrizioni, la domanda è

presentata indifferentemente ad una di esse che avrà cura di trasmetterne copia alle altre circoscrizioni interessate.

La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- se si tratta di una persona fisica: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, il recapito telefonico ed il numero di fax;
- se si tratta di un soggetto diverso da una persona fisica: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;
- il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
- le misure dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
- il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto;
- una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le ammonizioni di cui all'art. 76 dello stesso decreto con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti

dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;

Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare nonché la relativa autorizzazione rilasciata dal competente dipartimento urbanistica.

Per la concessione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio da utilizzare per l'ampliamento dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, l'interessato, a pena di improcedibilità, dovrà presentare alla Circoscrizione territorialmente competente, istanza su carta resa legale, esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dall'Ente ed a disposizione presso la stessa Circoscrizione, corredata della seguente documentazione:

- a) – n° 6 piante planimetriche e n° 3 relazioni tecniche descrittive dei locali destinati all'ampliamento ed all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le suddette piante planimetriche e relazioni tecniche debbono recare – in originale – timbro e firma di tecnico abilitato. In particolare nella relazione tecnica dovrà essere dichiarata la idoneità del locale ampliato sia per quanto riguarda l'aspetto urbanistico [solo in caso di realizzazione di struttura soggetta a licenza o concessione edilizia], sia per quanto attiene gli impianti elettrici [se esistenti] che l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 - b) – fotocopia dell'Autorizzazione Amministrativa di Pubblico Esercizio rilasciata ai sensi della legge n° 287/1991.
 - c) – fotocopia dell'Autorizzazione Sanitaria del locale originariamente autorizzato.
 - d) – fotocopia del documento d'identità.
6. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:
 - a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
 - c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
 - d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.
8. Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ART. 14
IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro sessanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione, il funzionario responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta. Uguale comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente regolamento.

ART. 15
L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione, valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti (Ufficio tecnico, Settore Mobilità, Settore Edilizia Privata e Pianificazione, Settore Attività Produttive e Mercati) per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di sette giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di sette giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'art. 14, comma 1, del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ART. 16 **LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, determina l'ammontare del canone di occupazione, che deve essere riportato nel provvedimento di concessione.

2. Il responsabile del procedimento emette quindi il relativo provvedimento di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa. Detti provvedimenti devono essere motivati.
3. Nel caso in cui dalla fase istruttoria risulti che l'occupazione richiesta determina situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, o comunque che non ci sono i presupposti per il rilascio della concessione all'occupazione, il Funzionario responsabile del procedimento emette un provvedimento con cui nega la concessione, esponendo le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.
4. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro sette giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
5. Copia del provvedimento di concessione unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento devono essere prontamente trasmessi al competente Settore Fiscalità Locale del Comune e agli Uffici che hanno rilasciato i pareri facenti parte del procedimento di cui alla concessione stessa .-

ART.17

IL RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:

- del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
- delle eventuali spese di sopralluogo che si determinano forfettariamente in € 30,00;
- delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
- delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente;

2. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico del comune, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'occupazione. Detta somma, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

ART. 18

IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:

- ◆ i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
- ◆ le misure dell'occupazione;
- ◆ la durata dell'occupazione;
- ◆ le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o l'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- ◆ le condizioni ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
- ◆ gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
- ◆ l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
- ◆ la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
- ◆ l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
- ◆ la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
- ◆ la riserva da parte del comune di effettuare affissioni e pubblicità senza oneri per i concessionari, nel caso in cui l'occupazione venga realizzata con steccati, impalcature, ponti ed altro.

ART. 19

GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
 - ◆ verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - ◆ eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - ◆ ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - ◆ provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
4. La concessione è rilasciata a titolo personale, pertanto il titolare non può in alcun caso cedere la concessione né effettuare una subconcessione, tranne che nel caso di :
 - ◆ trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
 - ◆ trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da accesso carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;

ART. 20
IL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione all'occupazione scade automaticamente salvo che si verifichi una delle cause indicate nell'art. 22, nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

ART. 21
LA MODIFICA, LA RINUNCIA E LA REVOCA
DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica, la rinuncia o la revoca, anche parziale, dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone o di una rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a trenta giorni.
4. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
5. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio circoscrizionale. Detta comunicazione, nel caso di revoca parziale o di modifica, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di revoca o modifica.

6. Se, al momento della comunicazione di cui al comma 5, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.

ART. 22

LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca, di diffida o di messa in mora da parte dell'Ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

- a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 24, comma 2, del presente regolamento.
- b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART. 23

IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
- 2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

ART. 24

IL SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione alla competente circoscrizione, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa e rispondono solidalmente della corresponsione del relativo canone. Entro 60 giorni dalla data del decesso, gli stessi devono darne comunicazione alla circoscrizione che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.
3. Nelle previsioni di cui ai commi precedenti, la circoscrizione avrà cura di trasmettere copia dell'atto di concessione aggiornato al settore Fiscalità Locale e nel caso di attività di pubblico esercizio, al Settore Attività Produttive e Mercati.-

ART. 25 **GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO**

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che la Circoscrizione possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART. 26 **LE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Nel caso in cui un'area può essere data in concessione indifferentemente a chi ne faccia richiesta o quando per la stessa area sono state

presentate più domande di concessione, il rilascio della concessione viene effettuato al soggetto in base alla data di ricezione ed il numero di protocollo della domanda di concessione, completa di tutta la documentazione necessaria per ottenere il provvedimento amministrativo.

Se non ricorrono ragioni di preferenza, per la concessione di aree di durata superiore a cinque anni o per le quali è prevista la corresponsione di un canone annuo non inferiore al € 516,45 il rilascio della concessione viene effettuato mediante gara pubblica, o licitazione privata.

La procedura di cui ai commi 1 e 2 non deve essere seguita quando la richiesta di concessione riguarda l'occupazione di un area posta nelle vicinanze dell'esercizio dove il richiedente svolge la propria attività. Nel caso di più richieste di esercizi vicini si segue la procedura di cui al comma 1.

TITOLO IV **DETERMINAZIONE DEL CANONE**

CAPO I

DETERMINAZIONE DEL CANONE, SOGGETTI OBBLIGATI, CASI DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO CANONE

ART. 27

I CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al comune di Siracusa un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.

Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.

La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare e non è frazionabile – 01 gennaio 31 dicembre – salvo quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento, ed è quindi indipendente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione e dell'effettivo utilizzo del suolo pubblico.

La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è di regola commisurata ad un periodo minimo di 30 giorni, che decorre dal giorno di inizio dell'occupazione. Nella tariffa sono stabiliti, in corrispondenza di ogni occupazione, i periodi minimi di occupazione che non possono essere ulteriormente ridotti, indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione stessa salvo quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento.

Il comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo e richiedere un deposito cauzionale. Le somme dovute saranno stabilite dal competente ufficio comunale.

Se uno stesso soggetto occupa più aree pubbliche collocate in luoghi diversi, non è possibile, ai fini della determinazione del canone, cumulare le varie superfici fra loro, anche nell'ipotesi in cui le stesse aree formano oggetto di un unico atto di concessione. In questo caso si deve calcolare il canone per ogni area occupata e poi sommare fra loro gli importi così ottenuti per determinare il canone complessivamente dovuto.

La misura dell'occupazione dei mezzi pubblicitari secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, viene determinata dalla misura della base, ovvero dal lato più lungo della figura geometrica formata dal mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari.

ART. 28

I CASI IN CUI NON È APPLICABILE IL CANONE

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile;
2. Non è dovuto il canone per le occupazioni del soprassuolo con tende fisse o retrattili;
2. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap. Per soggetto portatore di handicap si deve intendere il soggetto che ha difficoltà permanenti motorie gravi, superabili prevalentemente con l'utilizzo di mezzi che ne agevolano lo spostamento, e riconosciuto tale dalla Commissione medico-legale della ASL con apposita certificazione.
3. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate con fioriere purché le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano regolarmente certificato dall'ufficio comunale competente per materia.
4. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari.
5. Non si applica inoltre il canone per le seguenti occupazioni temporanee o permanenti:
 - a) per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) per le occupazioni non superiori ai 10 mq effettuate da enti pubblici e privati di cui all'art. 87, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus – per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) per le occupazioni effettuate con tavole indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tavole che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità rilevanti per l'applicazione della relativa imposta o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, per gli orologi

- funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e per le aste delle bandiere;
- d) per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - e) per le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
 - f) non e' dovuto il canone per gli accessi a raso, siano essi carrabili o pedonali, quando gli stessi siano a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchino opere visibili ai sensi del comma 4 dell'art. 44 del d. lgs. 507/93, salvo quanto previsto dal successivo art. 39;

ART. 29

I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone deve essere corrisposto al comune dal titolare dell'atto di concessione.
2. In caso di occupazione abusiva il canone è dovuto dal soggetto che effettua comunque l'occupazione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

ART. 30

LA SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

1. Il territorio del comune è suddiviso in tre categorie, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione.

ART. 31

L'ELENCO DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE

PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ

DI PUBBLICO PASSAGGIO.-

CATEGORIA SUPER E I CATEGORIA

1. Appartengono alla CATEGORIA SUPER tutte le strade, le piazze, gli spazi e le aree ricadenti all'interno del territorio di Ortigia e i villini di Corso Umberto e di Viale Regina Margherita.
2. Appartengono alla I categoria, le zone, le strade, gli spazi e le aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio di seguito indicati:
 - Largo Leonardo da Vinci – Corso Umberto – Viale Montedoro – Via Malta – Piazzale Marconi – Viale Regina Margherita – Via Catania – Corso Gelone – Vie ad Est fino al Viale Luigi Cadorna e ad Ovest –(perimetro delimitato dalle vie : Basento, Largo 2 Giugno – Via Aniene –Ferrovia) – Via Piave- Piazza S.Lucia – Viale Teocrito – Via del Santuario – Via Demostene- Via Agatocle – Via degli Orti – Via Torino – Piazza L.L.Cuella- Riviera Dionisio il Grande – Piazza Cappuccini – Via Politi – Via Bassa Acradina – Viale S.Giovanni alle Catacombe – Via S.Sebastiano – Via S.Simeone – Via Costanza Bruno – Viale Teracati – Tica – Viale Zecchino – Via A.Von Platen – Piazza Nedo Nadi – Via dell' Olimpiade- Largo Dicone – Via Tisia – Via Puglia – Viale Tunisi – Via Delfica – Via Tucidide – Piazza dei Matila – Viale Acradina – Via Senatore Di Giovanni – Via Pitia – Viale Polibio – Via Damone- Via Filisto – Via Alcibiade – Via Servi di Maria – Via Grottasanta –Via Sicilia – Via Algeri – Largo Servi di Maria – Via S.Monteforte – Via Don Luigi Sturzo – Via L.Foti – Largo Luciano Russo – Via B.Cannizzo – Via Alessandro Specchi – Via Pietro Novelli - Piazza Giovanni XXIII- Via Antonello Da Messina – Viale S.Panagia – Viale Scala Greca – Via Unione Sovietica – Via Europa – Via Italia – Via Augusta – Viale dei Comuni – Via Calatabiano – Via Giarre – Via Caltagirone – Via I.Immondini – Via Mons.Caracciolo- Via Ungheria – Via Lentini – Via Rosolini – Piazza della Provincia –Via Melilli –Traversa Belvedere di Scala

Greca – Via Avola – Via Gela – Via L.Monti – Traversa Pizzuta – Via Piazza Armerina – Via Modica- Via F.Crispi – Piazzale della Stazione – Viale Ermocrate – Piazzale del Cimitero – Via Elorina – Via Arsenale – Viale A.Diaz – Foro Siracusano – tutte le Vie ricadenti nella zona Archeologica delle Neapolis – Via Minosse -

ART. 32

L'ELENCO DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

1. Appartengono alla II categoria tutti gli spazi e le aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio non compresi nella I categoria.

CAPO III

DEFINIZIONE E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

ART. 33

I CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell'atto di concessione.
2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.

3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale sul suolo sia nel caso di occupazione di soprasuolo che nel caso di occupazione del sottosuolo.
4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone, a meno che non siano state stabilite nel presente regolamento misurazioni di carattere forfetario. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

ART. 34

I CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

1. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi.

ART. 35

CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE NELLE AREE DI MERCATO

1. Il COSAP si applica per le occupazioni destinate, anche in via permanente alla svolgimento dell'attività di mercato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono equiparate alle aree di mercato anche gli spazi pubblici che sono di fatto occupati per lo svolgimento delle relative attività di mercato.
3. Non si procede all'applicazione del canone nel solo caso in cui il mercato viene effettuato in fabbricati, o in aree che sono destinate in maniera stabile, con provvedimento del comune di Siracusa, all'esercizio delle attività mercatali.
4. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio. Per posteggio deve intendersi la semplice area destinata a mercato ed occupata con banchi o altre strutture similari, che devono avere la caratteristica di poter essere facilmente rimosse dall'area pubblica. Non si procede all'applicazione del COSAP se il singolo posteggio, per il quale risulta regolarmente corrisposto il canone, viene occupato temporaneamente da un altro soggetto (cosiddetto spuntista).

ART. 36

I CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI E DA PRIVATI CON CAVI E CONDUTTURE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari, secondo lo sviluppo effettivo dell'occupazione.
2. Lo stesso criterio di misurazione dell'occupazione, di cui al comma 1, deve essere seguito per le occupazioni, permanenti o temporanee, effettuate da soggetti privati nel sottosuolo e sul soprassuolo stradale con cavi e condutture.

ART. 37

I CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

1. Le occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti sono misurate in base alla superficie complessivamente occupata per l'esercizio dell'attività e con gli accessi carrabili, risultante dall'atto di concessione, senza tenere conto delle occupazioni del sottosuolo realizzate con i serbatoi e del soprassuolo.

ART. 38

LA DEFINIZIONE ED I CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI CON PARCHEGGI

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere ai fini del presente regolamento le aree individuate con apposita deliberazione comunale che sono date in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del presente regolamento.
3. Le occupazioni realizzate con parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.

ART. 39

LA DEFINIZIONE ED I CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

1. Sono assoggettati al canone i seguenti tipi di accessi carrabili:

- a. i passi carrabili, e cioè i manufatti costruiti sul suolo pubblico diretti a facilitare l'ingresso dei veicoli alla proprietà privata o comunque le opere poste in essere dal proprietario dirette ad una modifica del marciapiede o della strada.
 - b. Costituiscono passi carrabili e come tali sono assoggettati al Cosap, anche le strutture mobili, in metallo od altro materiale, poste di fronte all'accesso carraio, che servono per facilitare l'ingresso alla proprietà privata;
2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione ed è sempre determinata in modo forfetario, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
 3. Il soggetto titolare del passo carrabile o dell'accesso a "raso" può chiedere la concessione di un'area di rispetto, non superiore a 10 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze dell'accesso o del passo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.
 4. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, deve dare immediata comunicazione del ripristino dell'assetto stradale alla Circoscrizione di competenza. Le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

ART. 40
LE MODALITÀ PER L'AFFRANCAZIONE
DEI PASSI CARRABILI

1. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui è presentata la domanda. A tal fine il titolare del passo carrabile deve inviare al comune una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile e l'avvenuto pagamento del canone, come sopra determinato, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
2. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto

dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone ed alle sanzioni previste agli articoli 42 e 43 del presente regolamento. In ogni caso le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

CAPO IV
OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 41
L'INDENNITA' PER LE OCCUPAZIONI ABUSIVE

Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto dalla Polizia Municipale o da altro soggetto a cui il Dirigente del Settore Fiscalità Locale ha conferito i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento, deve essere corrisposta al comune una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa per il periodo minimo di occupazione stabilita nel comma seguente maggiorata del 25%

ART. 42
LE SANZIONI PER LE OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive individuate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria determinata nella misura dal 100% al 200% della somma dovuta a titolo di indennità prevista dall'articolo precedente.
2. La somma determinata ai sensi dell'art. 41 e la relativa sanzione sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio comunale competente dandone comunicazione all'interessato.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nei casi di occupazione abusiva l'ufficio comunale competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, redatto dalla Polizia Municipale o da altro soggetto accertatore nominato dal Dirigente del Settore Fiscalità Locale, assegna agli occupanti un termine, non superiore a cinque giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.
6. Se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il comune, ma le spese sono a carico degli occupanti abusivi.

ART. 43

LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

1. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al precedente articolo 42, alle sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

TITOLO IV

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE.

CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI.

RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 44

I TERMINI E LE MODALITÀ

PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al "Servizio Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Cosap", ovvero mediante le altre forme di riscossione

che la Giunta Municipale riterrà di adottare in applicazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Se i termini di approvazione del bilancio preventivo sono differiti ad una data successiva al 31 dicembre e se la giunta municipale con propria deliberazione ha modificato le tariffe del COSAP, il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di maggio dell'anno di riferimento.
3. Se il canone è uguale o superiore a € 258,23, la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, - gennaio, aprile, luglio, ottobre – o in 3 rate anticipate, - maggio, agosto, novembre nel caso di approvazione del bilancio preventivo ad una data successiva al 31 dicembre - senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.

ART. 45

RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Il canone non è dovuto ed il comune non procede alla riscossione ordinaria, quando l'importo del Cosap non supera € 5.16 .
2. Non si procede parimenti alla riscossione coattiva del Cosap quando l'importo del canone è inferiore od uguale a € 10.32 .

ART.46

IL RIMBORSO DEL CANONE

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio del comune l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal Comune entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il Comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato una apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.
3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ARTICOLO 47

COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può compensare i propri crediti COSAP con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il contribuente potrà compensare il proprio credito solo a seguito di idoneo provvedimento di riconoscimento dello stesso, adottato dal Settore Fiscalità locale.

ART. 48

AMMONTARE E CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi pari a tre punti percentuali in aggiunta al tasso di interesse legale Gli stessi interessi

- di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
2. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute , si calcolano gli interessi pari a tre punti percentuali in aggiunta al tasso di interesse legale con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.
 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 49

IL CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati ed nel caso in cui individua delle irregolarità, invia un'apposita comunicazione al concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli viene richiesto di regolarizzare il pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 50

LA RISCOSSIONE COATTIVA

Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi di cui all'art.48 del presente regolamento, il comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. N. 112 del 13 aprile 1999 ;

ART. 51

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del canone provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva di cui al capo IV del titolo IV del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.
2. Il dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, può affidare alcune fasi dell'applicazione del canone ad altri funzionari che facciano parte dello stesso ufficio.